

**Ricorso proposto il 16 settembre 2021 — Serrano Velásquez / Parlamento****(Causa T-589/21)**

(2021/C 481/45)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* María Teresa Serrano Velásquez (Siviglia, Spagna) (rappresentante: F. Vázquez Sánchez, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo relativa alla domanda 0242/21 presentata da María Teresa Serrano Velásquez e indagare sui fatti ivi denunciati

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo relativo al fatto che la decisione adottata non è adeguatamente motivata ai sensi dell'articolo 296 TFUE

---

**Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — WS e a. / Frontex****(Causa T-600/21)**

(2021/C 481/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* WS e altri 5 ricorrenti (rappresentanti: A. van Eik e L.-M. Komp, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'Agenzia è responsabile, ai sensi dell'articolo 268 e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE, dei danni che essa ha arrecato ai ricorrenti;
- dichiarare che sussiste una violazione sufficientemente qualificata degli obblighi a carico dell'Agenzia ai sensi degli articoli 16, 22, 26, 28, 34 e 72 del regolamento 2016/1624, delle fasi da 1 a 5 delle procedure operative standard, e dell'articolo 4 del codice di condotta, che riconoscono ai ricorrenti alcuni diritti, come sanciti dagli articoli 1, 4, 18, 19, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché una violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali dei ricorrenti sanciti dagli articoli 1, 4, 18, 19, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte dell'Agenzia, le quali hanno causato direttamente i danni subiti dai ricorrenti;
- condannare l'Agenzia a risarcire i danni subiti dai ricorrenti in conseguenza diretta del comportamento illegittimo dell'Agenzia nel suo complesso, stimati al mese di settembre 2021 in EUR 96 212,55 a titolo di danni materiali, maggiorati degli interessi maturati alla data del pagamento, e in EUR 40,000 a titolo di danni morali, maggiorati degli interessi maturati alla data del pagamento, come già indicato, o nella minor somma eventualmente stabilita dal Tribunale;
- condannare l'Agenzia alle spese sostenute dai ricorrenti per il presente procedimento, maggiorate di interessi;
- disporre che tutti tali crediti siano soddisfatti entro il termine di due settimane dalla pronuncia della sentenza e che siano maggiorati di interessi per ogni giorno di mora.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha effettuato una valutazione del rischio, come richiesto dall'articolo 34 del regolamento 2016/1624 <sup>(1)</sup>, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle fasi 1 e 2 delle procedure operative standard <sup>(2)</sup>.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha adottato le misure ragionevolmente esigibili al fine di ridurre i gravi rischi per i diritti fondamentali, come richiesto dall'articolo 34 del regolamento 2016/1624, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla fase 1, paragrafo 2, delle procedure operative standard.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha predisposto un piano operativo (sufficientemente dettagliato), come richiesto dagli articoli 16 e 34 del regolamento 2016/1624, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla fase 2 delle procedure operative standard.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha eseguito l'operazione di rimpatrio in modo tale che le violazioni dei diritti fondamentali non potessero essere né rilevate né segnalate, contravvenendo agli articoli 22, 25, 28 e 34 del regolamento 2016/1624, agli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla fase 3 delle procedure operative standard e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del codice di condotta <sup>(3)</sup>.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha adottato misure in risposta alle palesi violazioni degli articoli 1, 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, contravvenendo agli articoli 22 e 34 del regolamento 2016/1624 e all'articolo 4 del codice di condotta.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha garantito un efficace monitoraggio dell'operazione congiunta di rimpatrio, come richiesto dagli articoli 28 e 34 del regolamento 2016/1624.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha effettuato una valutazione dell'operazione di rimpatrio, come richiesto dagli articoli 26 e 28 del regolamento 2016/1624 e dalle fasi 4 e 5 delle procedure operative standard.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha tenuto debitamente conto della denuncia presentata dai ricorrenti in base al meccanismo di denuncia individuale, come richiesto dagli articoli 34 e 72 del regolamento 2016/1624, dall'articolo 10 delle norme sul meccanismo di denuncia <sup>(4)</sup>, dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 2012/87 del direttore esecutivo, del 19 luglio 2012, relativa all'adozione della procedura operativa standard di Frontex al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nelle operazioni congiunte e nei progetti pilota di Frontex.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 2013/67 del direttore esecutivo, del 7 ottobre 2013, relativa al codice di condotta per operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex.

<sup>(4)</sup> Decisione N° R-ED-2016-106 del direttore esecutivo, del 6 ottobre 2016, relativa al meccanismo di denuncia.

## Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

(Causa T-601/21)

(2021/C 481/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M.-P. Dauquaire, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, Stati Uniti)